



SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA
SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI GIARDINI STORICI DI VILLA CAPRILE DI PESARO

CUP: B79D22000050006

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - M1C3I2.3

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

CSA

OGGETTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROGETTISTA COMPONENTE VEGETALE E DISEGNO DEL GIARDINO

Studio associato LANDESIGN - Via Belvedere 48, Pesaro - Tel. 0721 404855

Dott. Agr. Arch. paesaggista Sabina Filippi

Dott. Agr. Arch. paesaggista Alberto Giangolini

PROGETTISTA COMPONENTE ARCHITETTONICA E SCULTOREA

Arch. Eugenia Riffelli

Arch. Gabriele Corbo

PROGETTISTA COMPONENTE IMPIANTISTICA

Ing. Simone Giulianelli

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giovanna Vellucci

DIRIGENTE

Arch. Maurizio Bartoli

INDICE

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI	3
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 - Ammontare dell'appalto	3
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.....	3
Art. 4 - Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili	4
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....	4
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	7
Art. 6 - Documenti contrattuali	7
Art. 7 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	7
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	7
Art. 9 - Omissis.....	7
Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....	8
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione e convenzioni europee in materia di valuta e termini	9
CAPO 3 - OMISSIS.....	11
CAPO 4 - CAUZIONI E GARANZIE.....	12
Art. 17 - Garanzia Provvisoria	12
Art. 18 - Garanzia Definitiva.....	12
Art. 19 - Coperture assicurative	12
CAPO 5 - CONSEGNA, TERMINE DI ESECUZIONE, PENALI	13
Art. 20 - Programmazione dei lavori	13
Art. 21 - Consegna ed inizio dei lavori	13
Art. 22 - Termini per l'ultimazione dei lavori.....	14
Art. 23 - Sospensione, ripresa dei lavori, proroghe	14
Art. 24 - Penali	15
CAPO 6 - DISCIPLINA ECONOMICA	17
Art. 25 - Anticipazione.....	17
Art. 26 - Contabilità a misura dei lavori.....	17
Art. 27 - Verifica documenti DNSH al fine di emissione della fattura dei SAL	18
Art. 28 - Contabilizzazione di eventuali lavori a corpo	18
Art. 29 - Contabilizzazione delle eventuali prestazioni in economia contrattuali	18
Art. 30 - Contabilizzazione dei costi di sicurezza e sospensioni contabili.....	18
Art. 31 - Prezzi da utilizzare nell'appalto	19
Art. 32 - Norme per la valutazione dei lavori	19
Art. 33 - Pagamenti in acconto	19
Art. 34 - Pagamenti a saldo	20
Art. 35 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....	21
Art. 36 - Revisione prezzi.....	21
Art. 37 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	22
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	23
Art. 38 - Norme di sicurezza generale.....	23
Art. 39 - Piani di sicurezza	23
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MERITO AI LAVORATORI	24
Art. 40 - Identificabilità dei lavoratori	24
Art. 41 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	24
Art. 42 - Misure per favorire le pari opportunità e l'inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati nel PNRR e nel PNC (art. 47, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108)	25
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	27
Art. 43 - Subappalto.....	27
Art. 44 - Pagamenti ai subappaltatori	28
CAPO 10 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI E LAVORI IN ECONOMIA.....	30
Art. 45 - Variazione dei lavori.....	30
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	31
Art. 46 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	31
Art. 47 - Presa in consegna anticipata dell'opera	31
CAPO 12 - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI PER L'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI	

COLLAUDO	32
Art. 48 - Termini per il collaudo e l'accertamento di regolare esecuzione	32
CAPO 13 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	33
Art. 49 - Riserve	33
Art. 50 - Accordo bonario	33
Art. 51 - Risoluzione del contratto	34
Art. 52 - Fallimento dell'appaltatore	34
Art. 53 - Recesso dal contratto per volontà della Stazione Appaltante.....	34
Art. 54 - Foro competente	34
CAPO 14 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	35
Art. 55 - Disposizioni generali	35
Art. 56 - Cantiere, attrezzature e logistica.....	35
Art. 57 - Spese ed obblighi	35
Art. 58 - Permessi, autorizzazioni e relativi oneri	38
Art. 59 - Custodia, sorveglianza e manutenzione.....	38
Art. 60 - Interferenze	38
CAPO 15 - NORME FINALI	40
Art. 61 - Tracciabilità dei flussi finanziari	40
Art. 62 - Fideiussione a garanzia del saldo.....	40
Art. 63 - Spese di contratto e oneri fiscali	40
Art. 64 - Trattamento dei dati personali dell'appaltatore	41
CAPO 16 - DISPOSIZIONI OPERATIVE	42
Art. 65 - Ordini della Direzione Lavori.....	42
Art. 66 - Responsabilità	42
Art. 67 - Pubblicità	43
CAPO 17 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI e PRINCIPIO DNSH	44
Art. 68 - Criteri Ambientali Minimi (CAM) e rispetto del principio di DNSH	44
Art. 69 - Approvazione articoli.....	44
Allegato 1 - Tabella delle categorie omogenee per eventuali lavori contabilizzati a corpo	45

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.);
- Decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico sulla sicurezza. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici) nei limiti della sua applicabilità;
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145) nelle parti ancora in vigore;
- R.U.P. (Responsabile Unico del Progetto di cui all'articolo 15 del Codice);
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e s.m.i)

NOTE

In conseguenza dell'impiego di **fondi NextGenerationEU afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, alla presente procedura si applicano tutte le disposizioni richieste dallo specifico finanziamento ed in particolare le disposizioni di cui all'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis e 4 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC" e del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le pari opportunità 7 dicembre 2021.

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori denominati: **LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI GIARDINI STORICI DI VILLA CAPRILE DI PESARO – PNRR - M1C3I2.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU.**
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in corso d'opera, di apportare tutte quelle varianti esecutive che si rendano necessarie nell'interesse della riuscita tecnica ed economica delle opere, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
3. Sono compresi nell'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi architettonici, strutturali ed impiantistici, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'Appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato, dal contratto e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale;
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi;
6. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. Il valore dell'appalto per l'esecuzione dei lavori, **compresi i costi per la sicurezza come valutati nel PSC e il costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta (ai sensi dell'art. 41 c. 14 del D.Lgs. 36/2023)** ammonta a € **1.353.228,23 (euro unmilionetrecentocinquantatremiladuecentoventotto/23)** ed è definito come segue:

a)	Importo lavori soggetto a ribasso	€	900.177,28
b)	Costi della Manodopera non soggetti a ribasso	€	451.866,67
c)	Costi aggiuntivi per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.184,28
a)+b)+c)	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	€	1.353.228,23

2. Gli importi del quadro precedente derivano dalla stima elaborata in sede di progetto esecutivo risultante dal Computo metrico estimativo nel quale i prezzi unitari sono basati sui prezzi in vigore nell'area interessata dall'intervento, indicati nel seguito.
3. I prezzi utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo sono i seguenti:
 - "Prezzario ufficiale 2023 della Regione Marche in materia di lavori pubblici e di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili";
 - "Prezzario regionale delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna 2023";
 - "Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia 2022";
 - "Prezzario Assoverde 2022";Laddove vi è stata la necessità di utilizzare voci, che non è stato possibile reperire su tali Prezzari di riferimento, si è proceduto redigendo apposite Analisi di Prezzo.
4. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta ove applicato oltre ai costi della manodopera e della sicurezza NON soggetti a ribasso.

Art. 3 - Modalità di aggiudicazione e stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato **A MISURA** ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti del Codice dei Contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate dal MIC ai sensi del Codice dei Contratti vigente.

Art. 4 - Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili

1. I lavori sono classificati nella categoria prevalente di Opere Generali OS24 "VERDE E ARREDO URBANO" e nelle categorie secondarie, a norma del Codice, OG2 "RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA", OS2A "SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO", OS3 "IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CUCINE E LAVANDERIE", OS30 "IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI".

Le lavorazioni sono così elencate:

<i>Categoria</i>	<i>Classifica</i>	<i>Importo (comprensivo dei Costi della Sicurezza) €</i>	<i>% sul Totale</i>	<i>Importo Costi della Manodopera €</i>	<i>Incidenza % del costo della manodopera</i>
OS24 Verde e arredo urbano	III	673.672,50	49,783	180.440,29	26,808
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	I	193.126,67	14,272	92.096,18	47,729
OS2A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	I	165.790,77	12,252	100.236,00	60,512
OS3 Impianti idrico-sanitari, cucine e lavanderie	I	190.168,82	14,053	46.971,33	24,721
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	I	130.469,47	9,641	32.122,87	24,643
		1.353.228,23	100,00	451.866,67	33,421

I costi di *sicurezza aggiuntiva*, di **1.184,28 euro**, sono stati distribuiti in modo proporzionale fra le categorie.

Si specifica che, la *Categoria OS30* ai fini della partecipazione alla gara, verrà inglobata nella *OS24*.

2. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto dei quali è rimasto aggiudicatario e lo stesso a pena di nullità non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È consentito il subappalto secondo quanto stabilito dall'art. 119 del Codice.
3. Nei lavori relativi alla categoria prevalente (**OS24**) rientrano le seguenti attività di cui all'art.1, c. 53 L.190/2012 e ss.mm.ii. (white list):
 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - noli a freddo di macchinari;
 - noli a caldo;
 - autotrasporti per conto terzi;
 - servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella TABELLA "B" seguente:

TABELLA B	GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera
-----------	---

	Lavorazione	% sul totale lavorazione
	Importo totale €	
Componente vegetale e disegno del giardino	448.587,51	33,178
Componente architettonica e scultorea	177.675,50	13,141
Componente impiantistica	644.818,42	47,692
Sicurezza e accessibilità	80.962,52	5,988
TOTALE	1 352 043,95	100,00

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Documenti contrattuali

1. Il presente *Capitolato Speciale d'Appalto*, il *Computo Metrico*, l'*offerta economica* e l'*offerta tecnica* dell'aggiudicatario saranno allegati al contratto d'appalto e ne costituiranno parte integrante.
2. Non vengono allegati al contratto d'appalto, ma ne costituiscono parte integrante, il Capitolato Generale D.M.LL.PP. n. 145/2000, gli elaborati progettuali grafici, descrittivi ed alfanumerici, i Piani di sicurezza, le polizze di garanzia e il bando di gara.
3. In caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i documenti sopraindicati, si rispetteranno, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Bando di gara - Capitolato Speciale d'Appalto – gli Elaborati di progetto.

Art. 7 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e, comunque, quello maggiormente conveniente per la Stazione Appaltante.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. La partecipazione all'appalto equivale, da parte dell'appaltatore a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle norme del bando, del presente capitolato, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto posto a base di gara.
3. L'appaltatore accetta inoltre ogni tipo di onere (ulteriore documentazione, ritardo pagamenti, ecc.) derivanti dalle procedure tecnico-amministrativo-contabile richieste dai finanziamenti esterni all'amministrazione.
4. Il partecipante alla procedura assume la piena responsabilità di quanto dichiarato in sede di gara. Allorquando una o più dichiarazioni rese dovessero risultare in qualsiasi momento, anche successivo all'affidamento e/o durante il corso dei lavori, non veritiere, la S.A. procederà ad incamerare le cauzioni di cui agli articoli seguenti e in caso in cui i lavori siano già iniziati nulla l'appaltatore potrà rivendicare o pretendere per i lavori già eseguiti. A tal fine lo stesso dovrà rinunciare ad ogni diritto o azione scaturente dalla interruzione dei rapporti per mancata esibizione e/o conferma dei documenti di legge dichiarati in sede di gara ivi compresa la rinuncia all'azione di arricchimento senza causa da parte della stazione appaltante.

Art. 9 - Omissis

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio per tutti gli effetti del Contratto presso la sede o altro luogo che verrà specificato nel Contratto d'appalto.
2. Il domicilio legale sopra indicato verrà eletto e mantenuto per tutta la durata dell'appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituirà il luogo dove il Responsabile Unico del Progetto e la Direzione dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.
3. L'appaltatore, qualora non segua direttamente in loco i lavori e/o non risieda in località limitrofa alla zona nella quale ricadano i lavori di appalto, è tenuto a depositare presso la Stazione Appaltante il nominativo della persona designata a rappresentarlo, in permanenza, in loco, in possesso dei requisiti di provata capacità tecnica e morale, munita di regolare procura notarile registrata, alla quale è stato conferito il mandato:
 - di sostituire l'appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati nella legittimità e nei limiti contrattuali, e quindi prendere decisioni su qualsiasi problema;
 - di ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti, sotto firmandoli in questo caso, dalla Direzione dei Lavori;
 - di firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi sia per la liquidazione sia per ogni altro effetto di legge, valida la sua firma tanto quanto quella dell'appaltatore medesimo;
 - di intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche tutte le volte che verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori;
4. L'appaltatore è tenuto a comunicare al Responsabile Unico del Progetto anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.
5. Il Responsabile Unico del Progetto si riserva il diritto di giudicare sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità del rappresentante. A tale Rappresentante verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili. Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta; diversamente, l'appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione dei Lavori per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto. Del Rappresentante designato dovranno essere notificati al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dei Lavori rispettivamente il nominativo, la residenza, il numero telefonico (anche di apparecchi portatili di cui dovrà essere dotato), nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24. Resta inteso che l'appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui designato.
6. L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità, numericamente e qualitativamente adeguato alle necessità, per una corretta esecuzione in relazione agli obblighi assunti con il programma esecutivo. L'appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un **Direttore di Cantiere**, in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale se non è alla propria stabile dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di direzione dei lavori negli ultimi cinque anni, il quale rilascerà dichiarazione scritta dell'incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilità per infortuni essendo responsabile del rispetto e della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori sia dell'appaltatore sia di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del Codice e del Testo unico sulla sicurezza e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Al **Direttore di Cantiere** viene conferito il mandato di:
 - verificare prima dell'inizio dei lavori, che siano state rilasciate tutte le concessioni e le autorizzazioni necessarie per dare regolare corso alle opere e che siano stati adempiuti tutti gli obblighi di legge;
 - tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 159/2011;
 - verificare, durante il corso dei lavori, che le opere vengano eseguite nel rispetto del progetto approvato, del programma lavori, e delle eventuali disposizioni del Direttore Tecnico, senza apportarvi modifica alcuna se non regolarmente autorizzata;
 - controllare ed assicurare il rispetto, per quanto connesso alla propria posizione di fatto ed al ruolo

affidatogli dall'impresa, della normativa in materia di lavoro e previdenza sociale nei confronti di tutto il personale dipendente e di quello dei subappaltatori, inoltre dovrà:

-assicurare all'ufficio del personale della sede le dovute informazioni per una corretta redazione della busta paga;

-controllare che vengano effettuate le visite mediche obbligatorie per il personale interessato a tali visite;

-assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di sicurezza ed antinfortunistica con particolare riferimento al Testo unico sulla sicurezza adottando ogni spesa, senza obbligo di preventiva approvazione, ed ogni misura d'urgenza, ivi compresa la sospensione del lavoro.

8. A tal fine dovrà:

-Controllare macchine, attrezzature ed impianti che rientrano nella propria sfera di competenza (nel caso in cui tali macchine, attrezzature e impianti non risultassero idonei, dovrà fare approntare le necessarie modifiche, oppure, ove sia il caso, dovrà rifiutare l'installazione o disporre la rimozione);

-Curare l'uso ed il mantenimento in efficienza dei mezzi in dotazione e la loro costante rispondenza alla normativa antinfortunistica, nonché eseguire le verifiche periodiche ed i collaudi tecnici previsti dalla normativa in vigore, per tutti i mezzi, impianti, e materiali per i quali vi sono prescrizioni in tal senso;

-Rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione curando la presa visione e la disponibilità in cantiere del PSC oltre che dei POS delle singole imprese esecutrici;

-Consegnare ai lavoratori i necessari dispositivi individuali di protezione;

-Disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i dispositivi di protezione individuale;

-Vigilare sui preposti, perché svolgano le necessarie attività di controllo e vigilanza nella propria sfera di influenza;

-Assicurare l'osservanza delle disposizioni sulla circolazione stradale con automezzi per il trasporto di persone e cose;

-Assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti in materia di inquinamento atmosferico, idrico, paesaggistico ed acustico, con particolare riferimento alla norma sullo smaltimento dei rifiuti prevista dal D.Lgs 152/2006;

-Individuare ed incaricare, in caso di assenza per motivo programmabile dal cantiere (ferie, permessi, viaggi, ecc.) le persone in possesso della necessaria idoneità, responsabilità di guida e controllo delle unità dipendenti, nel rispetto delle leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di igiene del lavoro ed in materia antinfortunistica;

-Redigere e firmare quotidianamente il **giornale delle presenze ed attività**, sul quale saranno annotate, tra l'altro, le date d'inizio e termine di ogni categoria di lavoro, il buono o il cattivo tempo, il numero e qualifiche degli operai, il numero e la tipologia dei mezzi e delle attrezzature, eventuali interruzioni del lavoro per motivi o disposizioni varie.

9. L'appaltatore risponde dell'idoneità del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere, personale che dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate leggi ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori. La stessa si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza rispondere delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Capitolato Generale.

10. La Stazione Appaltante sarà rappresentata nei confronti dell'appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verrà designata dalla Stazione Appaltante medesima.

11. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.).

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione e convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di

legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo, così come approvato dalla stazione appaltante, e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
4. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
5. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'onere, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - OMISSIS

CAPO 4 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 17 - Garanzia Provvisoria

- 1 La cauzione provvisoria NON è dovuta.

Art. 18 - Garanzia Definitiva

- 1 L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", da prestare con le modalità e alle condizioni stabilite dall'articolo 117 del Codice.
- 2 La garanzia di cui al punto 1, prestata dall'Appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.
- 3 La garanzia definitiva è progressivamente svincolata con le modalità indicate all'art. 117, comma 8, del Codice e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 4 Il comune ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
- 5 La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
- 6 La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte della Stazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 117, comma 6 del Codice.

Art. 19 - Coperture assicurative

- 1 Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e comunque prima della consegna dei lavori se questa avviene in via d'urgenza, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.
- 2 La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (**C.A.R.**) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata, così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: **100% (cento per cento) dell'importo contrattuale;**
 - partita 2) per le opere preesistenti: **2.000.000,00 €**
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: **10 % dell'importo contrattuale;**
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
- 3 La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (**R.C.T.**) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad **euro 2.000.000,00.**
- 4 Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
- 5 La garanzia prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l'Appaltatore sia una Associazione temporanea di concorrenti,

- giusto il regime disciplinato dall'art. 68 del Codice dei Contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
- 6 Ai sensi dell'art.117 del Codice dei Contratti, le garanzie di cui al comma 3), sono estese fino a 24 mesi (ventiquattro mesi) opo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio: a tale scopo:
 - L'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica allegata al D.M. 31/2018
 - L'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto
 - 7 L'Appaltatore deve deve stipulare per tutti i suoi dipendenti impegnati nella esecuzione dei lavori di appalto, la polizza di Assicurazione per vResponsabilità Civile **(R.C.O.)** con un massimale non inferiore a **1.500.000,00 euro**.
 - 8 Nelle polizze di cui sopra dovrà apparire l'impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l'intervento ed il consenso dell'Amministrazione Provinciale e a non sospendere comunque le garanzie sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo.
 - 9 Il contraente trasmette all'Amministrazione Provinciale copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

CAPO 5 - CONSEGNA, TERMINE DI ESECUZIONE, PENALI

Art. 20 - Programmazione dei lavori

- 1 Il cronoprogramma lavori dispone convenzionalmente i lavori da eseguire.
- 2 È fatto obbligo all'appaltatore prima della consegna dei lavori di comunicare al Comune, per il successivo inoltro alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) del "Protocollo di legalità", nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
- 3 **È fatto obbligo all'appaltatore prima della consegna dei lavori di partecipare alla riunione di coordinamento nel corso della quale lo stesso dovrà presentare alla stazione appaltante, a norma dell'articolo 15 dell'allegato II.14 del Codice, il programma esecutivo con le previsioni circa il periodo di esecuzione;** durante il periodo di esecuzione dell'appalto saranno organizzate altre riunioni di coordinamento per la programmazione delle fasi successive.
- 4 Il Responsabile del procedimento o in subordine il Direttore dei Lavori comunicherà all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per partecipare alla riunione di coordinamento. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno fissato per la riunione, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il direttore dei lavori potrà procedere comunque alla consegna dei lavori, data dalla quale decorre il tempo contrattuale.
- 5 Lo sviluppo degli elaborati di programmazione dovrà essere effettuato dall'appaltatore servendosi di supporti informatici in grado di produrre "file dati" le cui caratteristiche di formato e struttura verranno comunicati dalla Direzione dei lavori.
- 6 Al programma esecutivo sarà allegato, su richiesta della direzione dei lavori, un grafico che metterà in risalto:
 - inizio, avanzamento e termine d'ultimazione delle principali categorie di lavoro;
 - l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'importo corrispondente all'avanzamento dei lavori;
 - tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'appaltatore s'impegna ad utilizzare;
 - le probabili interferenze con l'utenza scolastica.
- 7 La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore, il quale rispetterà i termini d'avanzamento ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche in corso d'attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate oppure ordinate dalla Direzione dei Lavori;
- 8 Il programma esecutivo, dovrà essere aggiornato in base all'effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore dei Lavori in base ad esigenze della stazione appaltante. Per tali variazioni l'appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti.

Art. 21 - Consegna ed inizio dei lavori

1. La Stazione appaltante provvede a consegnare i lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto di appalto, salvo diversa indicazione da parte del Responsabile Unico del Progetto.
2. Il Responsabile Unico del Progetto e/o la direzione dei lavori potrà disporre la consegna dei lavori in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto d'appalto, secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 8, del Codice.
3. Della consegna dei lavori viene redatto apposito verbale e dalla data del predetto verbale, fatto salvo quanto stabilito al comma seguente decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
4. La consegna può avvenire anche mediante consegne parziali e la data della consegna, per tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

6. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
7. In funzione delle indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori, sentiti i responsabili della scuola, l'Esecutore deve fornire piena disponibilità di gestione delle diverse lavorazioni previste per l'esecuzione dell'appalto in modo da limitare al minimo l'interferenza con l'attività didattica della scuola stessa.
In particolare le lavorazioni che possono arrecare il maggiore disturbo all'attività scolastica devono essere effettuate in orari e/o periodi in cui la scuola risulta non occupata o scarsamente occupata.
8. L'organizzazione dei lavori stessi in funzione delle esigenze dell'attività didattica non danno diritto all'Esecutore di esigere nessun particolare compenso oltre quanto stabilito contrattualmente.

Art. 22 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile posto a base di gara per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato **in giorni 240 (duecentoquaranta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per verificare il regolare svolgimento degli stessi, per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. **Nella redazione del cronoprogramma dei lavori, al fine di completare l'intervento nei termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori, si è ipotizzato l'impiego di più squadre che lavorino contemporaneamente e che i lavori interferenti con l'attività scolastica verranno eseguiti durante il periodo estivo prevedendo anche il mese di agosto senza interruzione per ferie.**

Art. 23 - Sospensione, ripresa dei lavori, proroghe

1. A norma dell'art. 121 del Codice in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato

può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata al fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'[articolo 1382 del codice civile](#).

- 6 La sospensione disposta non comporterà per l'appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso sarà tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare danni a terzi. Resta inteso che tali oneri rimangono a carico dell'appaltatore e troveranno copertura tra le spese generali che l'Impresa deve sostenere per l'attuazione dell'appalto.
- 7 Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a.i il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - a.ii l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla D.LL. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, se nominato;
 - a.iii l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla D.LL. o espressamente approvati da questa;
 - a.iv il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - a.v il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - a.vi le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - a.viile eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - a.viii le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla D.LL., dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - a.ix le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
- 8 Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
- 9 Le cause di cui ai commi 8 e 9 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe e di sospensione dei lavori di cui al presente articolo, per la disapplicazione delle penali di cui all'art. 126, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 122.

Art. 24 - Penali

- 1 Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato sarà applicata una penale 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto del contratto (art. 126 Dlgs 36/2023).
- 2 Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al 10%, l'Ente Appaltante su proposta del Responsabile del procedimento si riserva di risolvere il contratto.

- 3 La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'appaltatore, da parte dell'Ente Appaltante, per i danni causati dai ritardi verificatisi o per qualsiasi altro titolo, anche in rapporto ai tempi e modi previsti dalla disciplina per la concessione del finanziamento nell'ambito del PNRR. Il Responsabile Unico del Progetto si riserva di applicare all'appaltatore le maggiori spese per la prolungata assistenza e Direzione Lavori.
- 4 Ai sensi dell'art. 47 comma 6 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, la violazione degli obblighi di assunzione di cui all'art. 22 commi 2, 4, 7 comporta l'applicazione di penali calcolate ai sensi del comma 1 del presente articolo;
- 5 Nel caso pervengano comunicazioni e informazioni interdittive di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata a carico dell'operatore economico una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
- 6 Ferme restando le più gravi conseguenze richiamate ai commi precedenti, gli eventuali inadempimenti connessi all'esecuzione delle migliorie offerte in sede di gara sono soggetti alle seguenti penalizzazioni pecuniarie, dedotte direttamente mediante decurtazione da applicarsi, di volta in volta, nel primo Certificato di Pagamento utile o nello Stato Finale:
 - a) se l'inadempimento è relativo all'intera miglioria offerta, la penalizzazione da applicare corrisponde all'intero valore economico della miglioria, così come risultante dai documenti d'offerta;
 - b) se l'inadempimento è parziale, la penalizzazione da applicare è commisurata al valore della porzione di miglioria non realizzata.In caso di esecuzione successiva, parziale o totale, delle migliorie non eseguite, espressamente accettata dalla D.L., la corrispondente penalizzazione potrà essere reintegrata nei Certificati di Pagamento successivi o nel Conto Finale.
- 7 Sono sempre fatti salvi i maggiori danni provocati dall'inadempimento.
- 8 L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di far eseguire o meno, in toto o in parte, le migliorie offerte.

Qualora l'Amministrazione non acconsentisse alla realizzazione delle migliorie offerte, o di parte di esse, il valore corrispondente alle opere di miglioria non autorizzate potrà essere convertito in ulteriori lavorazioni indicate dall'Amministrazione stessa, da valutarsi in base ai prezzi di contratto o ad eventuali nuovi prezzi da concordarsi.

CAPO 6 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25 - Anticipazione

1. Come previsto dall'art. 125, comma 1 del Codice e come previsto dall'art.207 comma 1, della legge n.77 del 2020, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20 per cento**, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 26 - Contabilità a misura dei lavori

1. La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme/modalità delle linee guida di cui all'allegato II.14 del Codice. Il Direttore dei Lavori, col procedere dei lavori, provvederà a redigere la contabilità delle quantità allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto di cui all'articolo "Pagamenti in acconto" del presente Capitolato Speciale con facoltà dell'appaltatore di iscrivere le riserve all'atto della sottoscrizione della contabilità stessa, così come previsto dall'articolo "Riserve" del presente Capitolato Speciale, pena la decadenza altrimenti di ogni diritto o pretesa al riguardo.
2. L'importo di ogni acconto risulterà per somma dei singoli importi derivanti dalla valutazione dei lavori (a misura).
3. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non sono stati preventivamente autorizzati dalla D.LL..
5. In nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste "a misura". In assenza di tale individuazione le lavorazioni, sempre che non siano state eseguite arbitrariamente dall'Appaltatore senza alcuna approvazione preventiva, si intendono ricomprese nelle prestazioni contabilizzate relative alle voci già previste.
6. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti nel progetto e la normativa tecnica applicabile.
7. L'appaltatore è tenuto a mettere a disposizione del Direttore dei Lavori gli strumenti e il personale tecnico necessari per il rilievo e/o il controllo delle opere eseguite nonché l'eventuale elaborazione grafica e/o analitica dei relativi dati necessari alla contabilizzazione dei lavori.
8. Ciascuna rata di acconto sarà commisurata all'importo del lavoro regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato in concorso e in contraddittorio con il tecnico dell'appaltatore incaricato.
9. La liquidazione avverrà solo dopo la presentazione di regolare fattura emessa dall'appaltatore in base alla bozza del certificato di pagamento emesso dal Direttore dei Lavori e **dopo la verifica della documentazione di cui art.27**
10. Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente e non conformi al contratto e/o in contraddizione agli ordini di servizio impartiti dal Direttore dei Lavori. E' facoltà di contabilizzare qualsiasi materiale a piede d'opera accertato e verificato nella misura non superiore al 50% del prezzo netto contrattuale.
11. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l'accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al

direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

Art. 27 - Verifica documenti DNSH al fine di emissione della fattura dei SAL

- 1 All'emissione di ogni SAL l'impresa dovrà fornire alla D.LL. i seguenti documenti:
 - a Verifica del cronoprogramma con motivazioni di eventuali scostamenti nell'andamento dei lavori e definizione dello scostamento rispetto alla MILESTONE del progetto;
 - b Presentazione di tutte le schede tecniche relative al SAL corrente per attestare l'aderenza delle lavorazioni ai requisiti CAM e DNSH;
 - c Evidenza della gestione del PAC (Piano ambientale di Cantierizzazione) e delle misure in esso prescritte;
 - d Evidenza del corretto smaltimento differenziato dei rifiuti prodotti con acquisizione dei bollettini di conferimento in discarica dei materiali di scarto;

Art. 28 - Contabilizzazione di eventuali lavori a corpo

1. Per eventuali lavori a corpo l'importo di ogni acconto risulterà per somma dei singoli importi derivanti dalla valutazione dei lavori (a corpo); le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione (vedi allegato 1 – Tabella delle categorie omogenee per eventuali lavori contabilizzati a corpo) in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Il relativo certificato di pagamento sarà emesso effettuando le ritenute di legge ai fini assicurativi.

Art. 29 - Contabilizzazione delle eventuali prestazioni in economia contrattuali

- 1 Lavorazioni in economia verranno previste solo su ordine diretto della D.LL. e verranno contabilizzate solamente a seguito di liste giornaliere in economia riportanti nome e cognome dell'operaio, livello contributivo, data, ore di lavoro svolte e tipologia di opera compiuta. Il prezzo per le ore in economia verrà desunto dal prezzario regione Marche anno 2023 con ribasso di gara applicato alla sola quota spese generali e utile d'impresa.

Art. 30 - Contabilizzazione dei costi di sicurezza e sospensioni contabili

- 1 La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CS), in qualunque modo effettuata, in ogni caso senza applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSE ai sensi del Paragrafo 4, punto 4.1.6, dell'Allegato XV del decreto 81, mediante assenso esplicito.
- 2 I costi di sicurezza (CS), sono contabilizzati a corpo in relazione all'effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza previste dallo stesso PSC. La contabilizzazione avviene secondo percentuale, intendendosi come eseguita la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
- 3 Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco con le relative quantità.
- 4 Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati ai sensi del presente Capo né annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle categorie disaggregate, o a voci componenti tali categorie, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, e tali documenti non siano stati emessi e consegnati alla D.LL. Tuttavia, la D.LL., sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, nelle more dell'acquisizione delle certificazioni e dei collaudi tecnici, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera; in tal caso l'Appaltatore deve comunque fornire la richiesta documentazione tempestivamente e, in ogni caso,

prima dell'ultimazione dei lavori, pena il non riconoscimento della rata di saldo, fatti salvi il risarcimento di ulteriori danni e l'adempimento d'ufficio da parte della Stazione appaltante con ripetizione delle spese.

Art. 31 - Prezzi da utilizzare nell'appalto

- 1 I prezzi unitari in base ai quali saranno liquidati i lavori sono quelli contenuti nell'elenco prezzi unitari di progetto, ribassati in base al ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore.
- 2 I prezzi dell'elenco prezzi unitari sono desunti dal Prezzario della Regione Marche aggiornamento 2023 (Prezzi aggiornati al 1° SEMESTRE 2023 infra annuale ai sensi del D.L. 50 del 17/05/2022), e ove non presenti, sono ricavati da specifica analisi prezzi e analisi di mercato.
- 3 I suddetti prezzi sono fissi, invariabili e comprensivi, oltre che di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato Speciale e nel contratto, con la sola esclusione degli oneri per la sicurezza, delle seguenti prestazioni:
 - a. per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;
 - b. per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
 - c. per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'appaltatore al luogo di impiego;
 - d. per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale – parte norme tecniche, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato.
 - e. per la predisposizione di tutta la documentazione tecnica descritta negli articoli del presente Capitolato Speciale che sia richiesta dal Direttore Lavori durante la realizzazione del cantiere, o finale a seguito dell'ultimazione delle opere;
- 4 Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, i ponteggi, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dalla Stazione Appaltante alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'appaltatore, salvo le stesse prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dal Direttore dei Lavori;
- 5 Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del Capitolato Speciale e negli altri documenti facenti parte integrante del contratto si intendono quindi accettati dall'appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.

Art. 32 - Norme per la valutazione dei lavori

- 1 Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) Lavori a misura: dei lavori appaltati a misura sono portate in contabilità le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle stesse i prezzi unitari offerti.
 - b) Provviste: i manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera, se riconosciuti ed accettati dal direttore dei lavori, potranno essere inseriti in contabilità prima della loro messa in opera in misura non superiore al 50% del prezzo a piè d'opera del manufatto stesso;

Art. 33 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto relative al pagamento dei lavori oggetto dell'appalto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta), comprensivi della quota relativa degli oneri per la

sicurezza e al netto delle detrazioni e della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad **€ 200.000,00 (duecentomila/00)**. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di emettere Stadi di avanzamento anche in mancanza del raggiungimento di detto importo.

2. Su ogni Certificato di pagamento vengono applicate le seguenti detrazioni:
 - a) a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
 - b) per il recupero dell'anticipazione viene applicata una detrazione pari al 20% dell'importo di ogni SAL fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione stessa;
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se l'importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate ai sensi dell'articolo 24, raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale per lavori, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al citato comma 1. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 34. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
7. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC, dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori;
 - b) all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori;
 - c) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art. 34 - Pagamenti a saldo

Il Conto finale dei lavori verrà compilato dal Direttore dei lavori, secondo le modalità previste dall'art. 12 dell'allegato II.14 del Codice.

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della **rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui ai commi 4 e 5**.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. **La rata di saldo, nulla ostando, è pagata dopo due anni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale e verifica della regolarità contributiva dell'affidatario.**
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; **il pagamento può essere disposto prima del termine sopra indicato solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono.** In tale caso il pagamento verrà disposto entro 30 (trenta) giorni dall'efficacia della polizza.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
La garanzia fideiussoria dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti clausole:
 - Il soggetto che rilascia la garanzia si impegna, irrevocabilmente ed incondizionatamente, ad effettuare il pagamento sino all'importo massimo garantito, a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa formulata da parte della Stazione Appaltante, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata. Alla richiesta non potrà essere opposta alcuna eccezione dal soggetto che rilascia la garanzia, anche nell'eventualità di opposizione proposta dall'Appaltatore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui l'appaltatore sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
 - L'Appaltatore prende atto e accetta, ogni eccezione rimossa, che il soggetto che rilascia la garanzia non dovrà accertare il fondamento della richiesta di pagamento ma, a fronte del semplice ricevimento della lettera di richiesta da parte della Stazione Appaltante, sarà obbligato ad eseguire il pagamento della somma richiesta.
 - Il soggetto che rilascia la garanzia rinuncia formalmente ed espressamente ai benefici, diritti ed eccezioni che gli derivano dagli articoli 1944 del Codice Civile e rinuncia altresì sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.
 - Le garanzie devono essere efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore per l'intera durata della copertura assicurativa.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, comma 7.

Art. 35 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Nel caso di ritardi nei pagamenti spettano all'Appaltatore gli interessi stabiliti dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002.

Art. 36 - Revisione prezzi

- 1 Ai sensi dell'articolo 60 comma 2 del Codice e dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali alle condizioni previste ai commi seguenti.
- 2 Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno

- valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
- 3 La compensazione di cui al comma precedente è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
 - 4 Le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti e sono liquidate accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, o a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso.
 - 5 A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma;
 - 6 Il direttore dei lavori verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni (es. le fatture pagate per l'acquisto di materiali), per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
 - 7 Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al comma 2, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
 - 8 Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
 - 9 La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate;
 - 10 La compensazione può essere richiesta, a partire dall'anno solare successivo a quello di presentazione dell'offerta, solo una volta per ogni annualità.

Art. 37 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1 E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, come previsto dall'articolo 119, comma 1, del Codice.
- 2 La cessione dei crediti è regolata dalla L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto qualora il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa, in base all'art. 120, comma 12, del Codice.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 - Norme di sicurezza generale

- 1 I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
- 2 L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
- 3 L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
- 4 L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 39 - Piani di sicurezza

- 1 L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del Testo Unico sulla sicurezza e all'osservanza delle indicazioni contenute nei seguenti documenti:
 - Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - Piano Operativo di Sicurezza da predisporre a cura dell'Appaltatore;
- 2 L'appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) e all'allegato XV, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
- 3 Se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
- 4 L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
- 5 Ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del Codice, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 6 Le gravi o ripetute violazioni dei piani per la sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
- 7 L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del Piano Operativo di Sicurezza, il Direttore Tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.
- 8 Nel POS l'appaltatore potrà proporre/indicare modalità alternative di esecuzione delle lavorazioni, in quanto migliorative sia dal punto di vista della sicurezza e economico; le soluzioni proposte dovranno essere adeguatamente argomentate, anche con elaborati grafici.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MERITO AI LAVORATORI

Art. 40 - Identificabilità dei lavoratori

- 1 L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
- 2 Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti.

Art. 41 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

- 1 L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - 1.1 nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro e il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - 1.2 i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - 1.3 è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - 1.4 è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
 - 1.5 è obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
 - 1.6 è obbligato a trasmettere alla Direzione Lavori ed al Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dell'opera, in coincidenza con l'inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del Libro Unico del lavoro (LUL) relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi; l'impresa sarà chiamata a rispondere direttamente delle eventuali violazioni del suddetto obbligo secondo le sanzioni e le penali previste nel Capitolato Speciale d'Appalto;
 - 1.7 è obbligato ad informare tempestivamente la Direzione Lavori, il RUP ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o di Imprese terze all'interno del cantiere;
 - 1.8 è obbligato a comunicare, nei giorni che verranno stabiliti dalla Direzione Lavori, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera; per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori per l'inoltro delle suddette notizie, verrà applicata una penalità pari al 10 % della penalità prevista dall'art. 12 lettera a) del presente Capitolato speciale d'appalto, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto sancisce il Regolamento o il Capitolato Generale per l'irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali;
 - 1.9 ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. u), art. 20 comma 3 e art. 26 comma 8 del Testo Unico sulla sicurezza, nonché dell'art. 5, comma 1, della legge n. 136/2010 l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere, oltre ai dispositivi previsti nella documentazione sulla sicurezza allegata al progetto, l'apposita tessera di riconoscimento impermeabile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la relativa posizione previdenziale e data di assunzione, recante la denominazione dell'appaltatore di appartenenza del soggetto occupato in

cantiere e, se trattasi di ditta subappaltatrice, gli estremi di autorizzazione del subappalto. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento in maniera visibile. Il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili) nonché i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri sono soggetti agli stessi obblighi e debbono provvedervi in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo, della legge n. 136/2010.

- 2 In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
- 3 Ai sensi degli articoli 11, comma 6, e 119, comma 8, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

Art. 42 - Misure per favorire le pari opportunità e l'inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati nel PNRR e nel PNC (art. 47, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108)

- 1 In conseguenza dell'impiego di fondi Next Generation EU afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 47, commi 2, 3, 3-bis e 4 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC" nonché il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le pari opportunità 7 dicembre 2021.
- 2 Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, a riservare almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni);
- 3 Si precisa che: in base al tasso di occupazione femminile riscontrato nel settore costruzioni a livello nazionale risultante dai dati forniti dall'ISTAT – anno 2021, viene ESCLUSA la richiesta del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse e strumentali poiché tale richiesta determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere nell'appalto in oggetto; tale deroga è finalizzata ad evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori i cui tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale come indicato nelle "Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" pubblicate in G.U. n. 309 del 30/12/2021.
- 4 L'inadempienza agli obblighi di cui al comma 2) comporta l'applicazione della penale per ogni giorno di ritardo pari all'uno per mille dell'importo contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 20% dell'ammontare netto del contratto e determina, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.
- 5 L'Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (art. 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021) è altresì tenuto a consegnare alla stazione appaltante e alle rappresentanze sindacali aziendali, entro sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta.
- 6 L'inadempienza agli obblighi di cui al comma precedente comporta l'applicazione della penale per

- ogni giorno di ritardo pari all'uno per mille dell'importo contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 20% dell'ammontare netto del contratto.
- 7 Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
 - 8 Il numero di assunzioni necessarie considerato è quello dichiarato dall'Appaltatore all'avvio del contratto. Entro un mese dal termine dei lavori, e in ogni caso prima dell'approvazione del Certificato di regolare esecuzione o Collaudo, l'Appaltatore deve consegnare una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di assunzione delle quote minime di cui ai commi precedenti, indicando i lavoratori assunti specificatamente per l'esecuzione del contratto e la relativa data di assunzione. L'approvazione del Certificato di regolare esecuzione o Collaudo è subordinata al ricevimento di tale relazione e alla verifica del rispetto degli obblighi di assunzione di cui ai commi precedenti.
 - 9 L'inadempimento agli obblighi di assunzione delle quote sopra indicate comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 20% dell'ammontare netto del contratto; la penale viene calcolata dalla data di assunzione, deducibile dalla relazione di cui al comma precedente, a partire dalla quale non risultano rispettate le quote minime di occupazione giovanile sopra indicate, e per tutti i giorni successivi nei quali tali quote non vengono garantite.
 - 10 La stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto si riserva di chiedere in qualsiasi momento informazioni in merito al personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto e alle relative assunzioni, anche tramite le ordinarie attività di controllo del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
 - 11 Per l'applicazione del presente articolo si applicano le "Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", approvate ai sensi dell'articolo 47 comma 8 del 31/05/2021, n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108 con Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 - Subappalto

- 1 Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.
- 2 Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 119 del Codice e secondo quanto indicato all'art. 3 del presente Capitolato nella fattispecie ai commi 5,7,8 e salvo diversa indicazione contenuta nei documenti di gara.
- 3 A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.
- 4 Per le motivazioni sopra espresse, il subappalto è ammesso in misura inferiore al 50% della categoria prevalente. L'importo di subappalto, al lordo dell'eventuale ulteriore ribasso offerto dal subappaltatore, deve garantire il rispetto di quanto indicato all'art. 119, comma 1 del Codice (ed a quanto riportato nel precedente comma 3 del presente articolo).
- 5 -L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui al capo II del titolo IV della parte V del Codice;
 - che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - che l'Appaltatore, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, trasmetta alla Stazione appaltante la richiesta di subappalto unitamente al deposito del contratto di subappalto corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; l'Appaltatore deve inoltre trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con il subappaltatore, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al capo II del titolo IV della parte V del Codice.
- 6 L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del Protocollo di Legalità, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto ovvero la risoluzione del contratto di subappalto, a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 rese dalla Prefettura.
- 7 Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
- 8 L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - i subappaltatori, per le prestazioni affidate in subappalto, devono garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
 - le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo

dei medesimi;

-le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del Piano operativo di sicurezza di cui al Testo unico sulla sicurezza.

- 9 Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
- 10 I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
- 11 Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.
- 12 Il Direttore dei Lavori e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
- 13 Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore ferme restando le sanzioni penali e civili previste ai sensi della vigente normativa in materia.
- 14 Ai sensi dell'art. 119, comma 8, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6 del Codice.
- 15 I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al Direttore dei lavori, entro il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub affidatari. L'appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. L'appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all'amministrazione committente la seguente documentazione:
 - dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
 - elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
 - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 136/2010.
- 16 L'appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
- 17 Il Comune si riserva di valutare le informazioni supplementari atipiche di cui all'articolo 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 159/2011 (Protocollo di Legalità).

Art. 44 - Pagamenti ai subappaltatori

- 1 Ai sensi dell'articolo 119, comma 11, del Codice la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti nei casi ivi previsti, a prescindere dalla corrispondente clausola del contratto di subappalto, che si intenderà automaticamente sostituita, con accettazione dell'appaltatore che ponga in essere il subappalto con autorizzazione vincolata a tale modalità di pagamento.
- 2 Nei casi di pagamento diretto al subappaltatore, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere al committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in subappalto, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Tale adempimento potrà direttamente essere seguito dalla fatturazione che, salvo non intervengano diversi pareri degli enti e organismi preposti, dovrà essere così gestita:
- 3 -il subappaltatore emette fattura verso l'appaltatore per le lavorazioni eseguite, praticando il ribasso offerto rispetto ai prezzi di contratto (ma nel rispetto delle previsioni di legge);

- 4 -l'appaltatore emette fattura elettronica verso il provincia di Pesaro Urbino, tramite l'apposita piattaforma, evidenziando le parti di compenso dovute al subappaltatore e quelle spettanti all'appaltatore stesso.
- 5 Nei casi di pagamento da parte dell'appaltatore dei compensi relativi al subappalto spettanti al subappaltatore, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti; su richiesta del RUP o della D.LL., l'Appaltatore è tenuto altresì a produrre copia dei documenti contabili relativi al pagamento (bonifici, ecc.);
- 6 La documentazione contabile deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
 - b) l'individuazione delle categorie e lavorazioni, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori
- 7 Con la stipula del contratto si intende concordato che il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della D.LL. o del RUP e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore;
 - e) alla corretta emissione delle fatture.

CAPO 10 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI E LAVORI IN ECONOMIA

Art. 45 - Variazione dei lavori

- 1 Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall'art. 120 del Codice.
- 2 Sono ammesse le modifiche al contratto di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 120 del Codice in caso di variazioni dei prezzi contrattuali alle condizioni e con le modalità specificate all'articolo 60 "Revisione prezzi".
- 3 Sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara redatto nel rispetto dei criteri e delle specifiche di cui al capitolo 2, punto 2.7, dell'Allegato al D.M. 23 giugno 2022 (cosiddetti CAM edilizia) ossia le varianti devono prevedere prestazioni superiori rispetto al progetto.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 46 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

- 1 Al termine dei lavori, ed in seguito a comunicazione formale dell'appaltatore, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti, in contraddittorio con l'appaltatore, sulla regolarità dell'opera eseguita e redige il certificato di ultimazione dei lavori.
- 2 Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione di cui al punto 1, e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate ed eventualmente si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale.
- 3 In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
- 4 Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi 180 giorni; nel caso che la certificazione di fine lavori avvenga dopo l'assegnazione di un periodo afferente al completamento lavori di cui al comma 2, il termine prescritto dal Codice decorre dalla data del verbale di verifica dell'esecuzione dei lavori di completamento per piccole entità.
- 5 Non può intendersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla D.LL. tutte le certificazioni e i collaudi tecnici, di cui all'art. 27, comma 8 del presente Capitolato ed alla stazione appaltante ed al D.LL. gli esiti dell'attività ispettiva (in alternativa: la documentazione) che dimostrino il rispetto delle previsioni di progetto in tema ambientale e di rispetto dei principi del DNSH; in tal caso la D.LL. non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 37, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 31.

Art. 47 - Presa in consegna anticipata dell'opera

- 1 Qualora la Stazione appaltante abbia necessità di occupare e/o utilizzare, in tutto o in parte, l'opera, immediatamente dopo la sua ultimazione e prima del collaudo, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:
 - 1.a sia stata eseguita, con esito favorevole, la visita di ricognizione ed agibilità da parte del Responsabile Unico del Progetto e del Direttore dei Lavori;
 - 1.b sia stato redatto, in contraddittorio con l'appaltatore, uno stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di presa in consegna dell'opera.
 - 1.c siano state prodotte a cura dell'Appaltatore le certificazioni di conformità normativa degli impianti realizzati, ai sensi del D.M. 37/08.
 - 1.d siano state prodotte a cura dell'Appaltatore tutte le certificazioni di conformità relative ai manufatti posti in opera, atte ad attestare il soddisfacimento dei requisiti minimi progettuali.
 - 1.e siano state prodotte a cura dell'Appaltatore tutte le documentazioni atte ad attestare il corretto rispetto delle previsioni e/o prescrizioni riportate del Piano di Gestione dei Rifiuti, nel Piano Ambientale di Cantierizzazione e il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd DNSH).

CAPO 12 - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI PER L'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO

Art. 48 - Termini per il collaudo e l'accertamento di regolare esecuzione

- 1** Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 116 del Codice.
- 2** Ai sensi dell'art. 116 comma 2 del Codice, il certificato di collaudo è emesso entro i 180 giorni dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
- 3** Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo (statico, funzionale o altro) o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto nei documenti e negli specifici elaborati progettuali, previsti dal Capitolato Speciale e dal contratto nonché disposti dalla Direzione dei Lavori.
- 4** La presentazione di tutta la documentazione indicata ai commi precedenti è pregiudiziale alla redazione dello Stato Finale. Detta documentazione deve essere consegnata entro 45 giorni dalla redazione del Certificato di Ultimazione Lavori. In difetto si procederà ad applicare una penale nella misura prevista dall'art. 22 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
- 5** L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla società distributrice dell'energia elettrica la documentazione necessaria all'allaccio e alla messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico.
- 6** Dopo la conclusione dell'intervento l'Appaltatore deve curare la redazione e presentazione di tutta la documentazione prevista dalla normativa, nonché di tutte le eventuali note integrative ed esplicative lasciando sollevata l'Amministrazione Provinciale da ogni onere se non la firma degli atti da presentare.
- 7** L'Appaltatore è obbligato a produrre e raccogliere tutta la documentazione necessaria al rilascio della S.C.I.A. Antincendio di competenza del Comando dei VV.F. di Pesaro e Urbino e del Certificato di agibilità da parte del Comune di Fano.
- 8** In conformità alla normativa vigente in materia, il RUP potrà compiere qualsivoglia verifica in corso d'opera, senza necessità di alcun preavviso.
- 9** Tali verifiche e/o ispezioni saranno, comunque, effettuate in modo da non arrecare irragionevoli pregiudizi nei confronti dell'Appaltatore, ma non comportano responsabilità o accettazione dell'opera da parte del provincia di Pesaro Urbino.
- 10** I controlli e le verifiche eseguite dalla Direzione dei Lavori non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dei lavori, di parte di esse, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.

CAPO 13 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 49 - Riserve

- 1 Per quanto attiene alle riserve si dovrà fare riferimento all'articolo 7 dell'allegato II.14 del Codice.
- 2 Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
- 3 Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
- 4 Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
- 5 Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
- 6 Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
- 7 L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
- 8 Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
- 9 Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
- 10 La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
- 11 Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna.
- 12 L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.
- 13 Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 12, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Art. 50 - Accordo bonario

- 1 Si applica l'art. 210 del Codice.

Art. 51 - Risoluzione del contratto

- 1 In tema di risoluzioni si applica l'art. 122 del Codice.
- 2 Il provincia di Pesaro Urbino potrà procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte dell'operatore economico aggiudicatario, delle clausole pattizie di cui al "Protocollo di Legalità" di cui accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
 - b) pervengano comunicazioni e informazioni interdittive di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'operatore economico anche una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
 - c) sia stata disposta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale;
 - d) mancata comunicazione tempestiva al Comune di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa darà luogo alla risoluzione espressa del contratto ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale;
 - e) violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di Comportamento" adottato dal provincia di Pesaro Urbino;
 - f) il mancato rispetto dei CAM progettuali e del DNSH, in quanto costituisce "*un grave inadempimento alle obbligazione contrattuali da parte dell'appaltatore*", se in base agli accertamenti del direttore dei lavori è "*tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni*". In tal caso trova applicazione l'art. 122 del Codice dei contratti

Art. 52 - Fallimento dell'appaltatore

- 1 In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall'art. 122 del Codice.

Art. 53 - Recesso dal contratto per volontà della Stazione Appaltante

- 1 E' facoltà della Stazione Appaltante di recedere in qualunque momento dal contratto, mediante il pagamento sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, nei termini e modalità dell'art. 123 Codice, escluso ogni altro compenso.
- 2 Resta peraltro fermo quanto previsto nei precedenti articoli per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte della Stazione Appaltante.

Art. 54 - Foro competente

- 1 Eventuali controversie tra Stazione Appaltante ed appaltatore, non definite in via amministrativa ai sensi dell'articolo 210 del Codice, e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno di competenza del Giudice ordinario; foro competente Pesaro.

CAPO 14 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 55 - Disposizioni generali

- 1 Rimangono a carico dell'appaltatore gli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 13 e 14 del Capitolato Generale (nelle parti ancora in vigore) e gli altri oneri specificati nel contratto e nel Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori che si intendono compensati integralmente con il prezzo contrattuale.

Art. 56 - Cantiere, attrezzature e logistica

- 1 Rimangono inoltre a carico dell'appaltatore:
 - l'esecuzione di tutte le opere e l'approvvigionamento di provviste e materiale occorrenti per l'approntamento del cantiere quali: protezioni e recinzioni in genere, atte ad impedire un facile accesso agli estranei (oltre che al cantiere anche in fondi chiusi interessati ai lavori), passaggi provvisori, realizzati in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
 - l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico o privato.
 - è fatto obbligo all'appaltatore di curare l'immagine di cantiere in conformità alle indicazioni che saranno fornite dalla Direzione dei lavori. Resta stabilito che per le recinzioni e la cartellonistica saranno impiegati materiali, tecniche di immagine e comunicazione di elevati standard qualitativi. La cartellonistica dovrà essere realizzata in cartelloni con scritte e marchi indelebili a più colori. E' peraltro fatto obbligo all'appaltatore di impiegare in particolari posizioni delle recinzioni concordate con il Direttore Lavori.
 - l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati in relazione all'entità dell'opera o di parte dell'opera, e tali da garantire il buon funzionamento del cantiere, la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza per gli operai e gli utenti;
 - l'impiego di operai e tecnici qualificati nonché degli strumenti occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, ivi compreso apparecchiatura informatica di cantiere per contabilità e collaudo dei lavori nonché le prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni ed assaggi, verifica e contabilità dei lavori e quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga di effettuare;
 - la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, macchinari ecc, necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;

Art. 57 - Spese ed obblighi

- 1 Oltre agli oneri contemplati dal Codice, dal Capitolato Generale, dal Regolamento, dal Testo unico sulla sicurezza, dal Protocollo di Legalità e dal presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a** Gestione differita di alcune lavorazioni in quanto il cantiere sarà in adiacenza ad un plesso scolastico; le lavorazioni interferenti per polvere e/o rumore dovranno pertanto essere eseguite al di fuori dell'orario scolastico ovvero adottando specifici provvedimenti di mitigazione, a carico dell'impresa. L'esecuzione delle lavorazioni non potrà prescindere inoltre dalle limitazioni e/o prescrizioni riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - b** la fedele esecuzione di quanto ordinato con gli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che i lavori eseguiti risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi a quanto richiesto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione dei lavori. Le lavorazioni previste nel presente appalto dovranno essere realizzate avendo cura di raccordarsi congruentemente con le opere e gli impianti esistenti e, nella particolare fattispecie, con modalità realizzative che consentano la salvaguardia delle certificazioni di conformità preesistenti, se queste non saranno opportunamente aggiornate e/o ricomprese nella documentazione contrattuale. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Codice;

- c ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dei lavori, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti gli interventi prestabiliti, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;
- d raccolta e trasmissione della documentazione (certificati, schede tecniche ecc) alla stazione appaltante ed al D.LL. necessaria al fine di accertare, durante l'esecuzione delle opere in corrispondenza del maturare di ogni pagamento in acconto e a saldo, **il rispetto delle specifiche tecniche di edificio, dei componenti edilizi e di cantiere definiti nella seconda parte del presente capitolato, dagli elaborati e checklist di carattere ambientale (CAM e DNSH) facenti parte integrante del progetto;**
- e **La gestione del Piano Ambientale di Cantierizzazione e la corretta gestione del piano dei rifiuti, con indicazione di un tecnico responsabile della loro attuazione ed aggiornamento;**
- f la produzione alla Direzione Lavori di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni effettuate. La documentazione fotografica a colori e in formati riproducibili agevolmente reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
- g le responsabilità sulla non rispondenza delle lavorazioni eseguite rispetto a quelle ordinate o previste dai documenti contrattuali;
- h il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- i il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso sulle opere eseguite od in corso di costruzione, delle persone addette di qualunque altro appaltatore al quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e delle Imprese che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- j la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da eventuali sub-appaltatori nell'ambito del cantiere stesso;
- k le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi qualora non sia possibile fornirli direttamente da parte dell'Amministrazione;
- l l'esecuzione di un campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione lavorazioni simili;
- m la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere se necessaria;
- n la messa a disposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o la produzione di tutta la documentazione tecnica atta a comprovare la conformità delle lavorazioni eseguite alla normativa vigente ed inoltre alla produzione alla Direzione dei Lavori di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei Lavori.
- p la eventuale consegna, prima della smobilitazione generale e della riconsegna dei lavori alla scadenza contrattuale, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato Speciale o precisato da parte della Direzione

Lavori;

- q** l' idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
 - r** la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante, e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante;
 - s** qualora l'ordine di esecuzione dei lavori riguardi l'eliminazione di stati di pericolo in conseguenza di ingiunzioni o ordinanze comunali dovrà rilasciare al Committente dichiarazione da trasmettere all'Autorità che ha emesso l'ordinanza, che attesti l'avvenuta esecuzione dei lavori, che le opere sono staticamente conformi alle normative e che le motivazioni che hanno causato la citata ordinanza sono state rimosse.
 - t** esporre nel cantiere a disposizione della Direzione Lavori, in modo ben visibile e aggiornato, un elenco dei lavoratori, nonché quello degli eventuali subappaltatori (e relativo personale a qualsiasi titolo operanti). In cantiere dovranno altresì essere conservate le autorizzazioni al subappalto;
 - u** la consegna delle prescritte certificazioni e/o dichiarazioni di conformità di cui al D.M. n. 37/2008;
 - v** **la predisposizione della documentazione per la pratica di allaccio dell'impianto fotovoltaico, comprensiva di certificato di collaudo dell'impianto;**
 - w** la predisposizione di un rapporto di prova link to link della rete trasmissione dati per ogni singola presa installata;
 - x** le verifiche di pressione e portata della rete antincendio con opportuna strumentazione;
 - y** dove necessario e richiesto dal direttore dei lavori, la fornitura e posa di cartelli di cantiere riportanti le indicazioni previste dalla Legge; per cantieri all'esterno, lo schema del cartello (adeguabile su indicazioni della D.LL.) è riportato in allegato al presente Capitolato Speciale di appalto.
- 2 Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla guardiania dei locali in carico, anche mediante installazione di sistemi di allarme, ed assumere la piena responsabilità in caso di occupazione abusiva, che va prevenuta o repressa a totale carico dell'Appaltatore affidatario della guardiania.
 - 3 L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Comune, ASL, Consorzi, privati, ANAS, ENEL e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 - 4 In considerazione che l'edificio interessato dai lavori è la sede di un istituto superiore e che, almeno parzialmente, i lavori dovranno svolgersi contestualmente alle attività scolastiche, che non potranno subire interruzioni. L'appaltatore con l'assunzione dei lavori si assume l'obbligo, con oneri a proprio completo carico di concordare, di volta in volta, con le istituzioni scolastiche, di concerto con il RUP, la Direzione Lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nelle diverse aree di intervento collegialmente individuate, le modalità di esecuzione e gli orari di intervento, per evitare di interferire con le attività di scuola.
 - 5 L'appaltatore è altresì obbligato, senza nulla pretendere, ad apportare modifiche agli orari di lavoro ed eventuali fermi cantiere fino a 30 giorni, per consentire lo svolgimento delle attività scolastiche (ordinarie e straordinarie).
 - 6 E' a carico dell'Appaltatore ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili i lavori di che trattasi, ivi compresi gli oneri e le richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione e l'allontanamento a discarica di qualsiasi materiale o manufatto esistente nel sopra o sotto suolo che ostacoli il buon andamento dei lavori, intendendosi espressamente accettato da parte dell'Appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano le aree e gli edifici (elencati nelle consistenze) al momento della sua consegna all'Appaltatore.
 - 7 Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori del presente Capitolato. Detto compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.
 - 8 L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Art. 58 - Permessi, autorizzazioni e relativi oneri

- 1 L'appaltatore dovrà:
 - predisporre tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche o private per strade di servizio, per accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, sua illuminazione durante il lavoro notturno, per il conferimento in discariche autorizzate di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e di eventuali rifiuti anche speciali, nel rispetto della normativa vigente; per tutto quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori. Resta in proposito precisato che l'appaltatore, oltre ad essere tenuto ad eseguire a propria cura e spese le opere di apprestamento, nessuna esclusa, relativamente alla messa in sicurezza e al rispetto della qualità ambientale dell'area di cantiere con particolare riguardo all'area destinata a deposito provvisorio dei rifiuti prodotti consolidamento delle discariche che fossero ritenute necessarie, risponderà sempre e direttamente nei confronti dei terzi, per le succitate aree, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta la stazione appaltante che, pertanto, ed in ogni caso, rimane del tutto estranea;
 - accollarsi l'onere relativo alla disponibilità temporanea di aree da destinare a deposito materiale;
 - svolgere le pratiche per conseguire i permessi per le limitazioni o le interruzioni del traffico locale, nonché il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative;
 - accollarsi tutti gli oneri derivanti dalla necessità di eseguire i lavori in presenza di traffico, in prossimità di strade pubbliche, nonché quelli derivanti dalla presenza nella zona dell'intervento di cavidotti ed impianti interrati di vario genere in esercizio, la cui individuazione, protezione ed eventuale rimozione, anche provvisoria, nel corso dei lavori rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore resta totalmente responsabile degli eventuali danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro ubicazione non risulti conforme a quanto indicato nel progetto esecutivo. Ogni intervento dovrà essere effettuato d'intesa con la direzione lavori ed in conformità alle prescrizioni fornite dai vari enti gestori dei sottoservizi. Sono compresi e compensati nei relativi prezzi di elenco gli oneri per l'esecuzione di scavi, rinterrati ed assemblaggi di opere provvisoriale e definitive, in presenza di tubazioni in esercizio per condotte di gas, acqua e liquami che devono rimanere sempre in esercizio, anche se ciò comporta la realizzazione di bypass provvisori, da eseguirsi secondo le indicazioni della direzione lavori e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per quanto di competenza ed in conformità alle prescrizioni degli enti gestori i servizi;

Art. 59 - Custodia, sorveglianza e manutenzione

- 1 Sono inoltre a carico dell'appaltatore:
 - la custodia e la sorveglianza, nonché il mantenimento costante dell'efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere affidata a personale dell'appaltatore stesso o all'uopo incaricato. L'appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, l'attrezzatura sottratta, danneggiata e ad eseguire la riparazione conseguente;
 - il mantenimento a deposito presso i cantieri, in perfetto stato di conservazione, del materiale consegnato dalla ditta fornitrice per il tempo necessario fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiana continuativa;
 - la fornitura alla direzione lavori ed al coordinatore per l'esecuzione dei lavori il numero telefonico del responsabile di cantiere per il suo reperimento sollecito 24 ore su 24;
 - la manutenzione delle opere fino all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, sempre con le avvertenze del capitolato speciale d'appalto – parte tecnica.
- 2 Gli obblighi sopraindicati troveranno attuazione a mezzo ordini di servizio emessi dal direttore lavori. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata per l'esecuzione sarà applicata una penalità pari al 25% di quanto previsto all'articolo "Penall" del presente capitolato.

Art. 60 - Interferenze

- 1 Il provincia di Pesaro Urbino conferisce all'appaltatore il mandato di svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche amministrative e finanziarie occorrenti per l'eliminazione di eventuali interferenze con servizi, canalizzazioni, linee ecc. facenti capo ad enti pubblici o privati, non già definite direttamente dall'amministrazione.
- 2 L'appaltatore è obbligato pertanto a provvedere a propria cura e spese a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per l'individuazione delle interferenze e per lo svolgimento delle pratiche occorrenti alla loro rimozione ancorché comportino occupazioni o asservimenti temporanei e definitivi.
- 3 Si precisa che l'ultimazione dei lavori non potrà essere rinviata a causa della ritardata eliminazione delle interferenze. Ottenuta l'eliminazione delle interferenze l'Impresa dovrà provvedere a fornire alla D.LL. gli elaborati grafici occorrenti all'esatta individuazione della nuova posizione dei servizi, canalizzazioni, cavi ecc.
- 4 L'appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle somme dovute ai vari enti per l'eliminazione delle interferenze ove non ricadenti su proprietà dell'amministrazione comunale o da questa autorizzate in concessione.
- 5 L'Amministrazione assumerà a proprio carico l'onere di rimborsare all'appaltatore le spese a tale titolo sostenute previa approvazione da parte della D.LL. delle convenzioni da stipulare ove occorrenti, con gli Enti interferenti, i verbali di accordo nonché i preventivi di spesa.
- 6 I rimborsi dovuti per le somme anticipate e corrisposte ovvero per lavori direttamente eseguiti dall'appaltatore saranno effettuati, previa presentazione da parte dell'appaltatore degli atti di liquidazione corredati dalle relative quietanze comprovanti le spese sostenute, a consuntivo ovvero con gli atti contabili dei lavori direttamente eseguiti.
- 7 L'impresa non potrà richiedere maggiori oneri né accampare motivo di sospensione a causa di eventuali ritardi nell'eliminazione delle interferenze, ovvero per la realizzazione di opere provvisorie laddove necessarie, anche se ciò dovesse comportare pregiudizio nella linearità o precarietà dei lavori.
- 8 Qualora l'appaltatore, nel corso dei rilievi, delle verifiche e dei sondaggi propedeutici alla redazione dei dettagli costruttivi (progetto di cantiere) rilevasse la presenza di interferenze di qualsiasi tipo con l'esecuzione dei lavori appaltati, non individuate in progetto né durante le operazioni di consegna, l'ente appaltante conferisce all'appaltatore stesso il mandato di svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche e amministrative occorrenti per l'eliminazione delle stesse interferenze. Pertanto l'appaltatore è obbligato a provvedere a propria cura e spese a tutti i rilevamenti ed alle procedure necessarie per lo svolgimento delle pratiche occorrenti alla loro rimozione ancorché comportino occupazioni o asservimenti temporanei o definitivi.
- 9 I costi che l'impresa dovrà sostenere per dare attuazione al presente articolo trovano riscontro e definizione nelle spese generali che l'impresa ha dichiarato congrue nell'offerta prodotta in sede di gara.
- 10 Gli obblighi sopraindicati troveranno attuazione a mezzo ordini di servizio emessi dal direttore lavori. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata per l'esecuzione sarà applicata una penalità pari al 10% di quanto previsto all'articolo "Penali" del presente capitolato.

CAPO 15 - NORME FINALI

Art. 61 - Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1 Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Fanno eccezione i pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, che possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore ed i subappaltatori devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A. entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- 2 Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
- 3 I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
- 4 Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'opera.
- 5 Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 6 I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 7 Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 62 - Fideiussione a garanzia del saldo

- 1 Ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del Codice il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo (certificato di regolare esecuzione) o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Art. 63 - Spese di contratto e oneri fiscali

- 1 Sono a carico dell'appaltatore ai sensi tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua

stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. (nella misura di legge) che rimane a carico del committente.

Art. 64 - Trattamento dei dati personali dell'appaltatore

- 1 L'informativa di cui all'articolo 13 della Legge 196/2003 verrà pubblicata nella pagina iniziale del sito web del provincia di Pesaro Urbino

CAPO 16 - DISPOSIZIONI OPERATIVE

Art. 65 - Ordini della Direzione Lavori

- 1 Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al Collaudo si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dall'allegato II.14 del Codice.
- 2 L'appaltatore ha facoltà di svolgere i lavori ed organizzarsi nel modo che reputerà più opportuno, per darli compiuti nei termini contrattuali secondo le migliori regole d'arte. Tuttavia la Direzione dei Lavori si riserva l'insindacabile diritto di disporre, mediante ordini di servizio scritti, che l'Appaltatore esegua i lavori nell'ordine che gli verrà prescritto dalla Direzione Lavori medesima e in un determinato periodo, che proceda, con ritmo più o meno celere, all'esecuzione di una parte di essi, sia per ragioni tecniche sia per altre esigenze, assicurandosi comunque che i lavori siano eseguiti con corretta regola d'arte, in conformità del progetto e nel pieno rispetto dei patti contrattuali, nella legittimità e nei limiti della legislazione vigente, senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo a tale titolo.
- 3 Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento alla Stazione appaltante dei danni eventuali.
- 4 L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, compresi quelli riguardanti il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni e riserve sui documenti contabili.
- 5 La Stazione appaltante, per il tramite dei suoi organi tecnici, si riserva la facoltà di far demolire, a cura e spese dell'appaltatore, i lavori arbitrariamente eseguiti, fatto salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei danni conseguenti.
- 6 Tutti, indistintamente, i lavori ordinati dovranno essere intrapresi al più presto con personale e mezzi adeguati entro il tempo utile assegnato.
- 7 L'appaltatore è altresì obbligato, senza nulla pretendere, ad apportare modifiche agli orari di lavoro per eseguire le attività più impattanti in termine di polveri o rumore senza interferire con lo svolgimento delle attività scolastiche (ordinarie e straordinarie).

Art. 66 - Responsabilità

- 1 L'Appaltatore risponderà totalmente ed incondizionatamente della stabilità dell'opera, oggetto dei lavori o comunque da questi interessata, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate ed indenni, per qualsiasi infortunio od evenienza anche nei confronti di terzi, sia la stazione appaltante, sia la Direzione Lavori, i cui compiti e responsabilità sono indicati nel Regolamento.
- 2 L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e negli elaborati di progetto, sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la sua responsabilità.
- 3 La presenza sul luogo del personale di direzione e sorveglianza e l'eventuale approvazione di opere o di disegni da parte della Direzione Lavori non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.
- 4 L'Appaltatore è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le particolari modalità esecutive ad eseguire tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni ai fabbricati ed agli immobili in genere di terzi in dipendenza dei lavori oggetto del presente appalto, tali da non alterare lo stato dei luoghi, nonché a garantire, a costruzione ultimata, la perfetta stabilità dei fabbricati stessi.
- 5 Il relativo onere è a totale carico dell'appaltatore il quale dichiara di averne tenuto conto nell'offerta presentata.
- 6 L'Appaltatore dovrà provvedere all'uopo, a propria cura e spese, alle constatazioni dei fabbricati ricadenti nelle aree vicine ai lavori, anche preliminarmente all'inizio dei lavori stessi. In particolare l'Appaltatore prende atto che i lavori sono da eseguirsi prevalentemente presso strutture scolastiche, il che può comportare l'eventuale lavorazione discontinua ed in orari da concordare con la direzione della scuola al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche, riducendo al minimo le interferenze con la stessa. Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto all'Appaltatore per eventuali lavorazioni discontinue o per lavoro straordinario finalizzato a ridurre le interferenze sopra descritte.
- 7 L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Stazione appaltante, o da

- terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la Stazione appaltante che le persone che la rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione Lavori avrà emanato.
- 8 La responsabilità dell'appaltatore è estesa agli eventuali danni, diretti ed indiretti, provocati nel corso dei lavori a sopra/sottoservizi di varia natura presenti nelle zone dei lavori; l'Appaltatore dovrà rispondere direttamente agli enti gestori anche delle conseguenze e dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio.
 - 9 L'Appaltatore dovrà tenere indenne e sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di lavorazione, con espresso obbligo per l'appaltatore stesso di rispondere in proprio ed in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento.
 - 10 L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori, fermo l'obbligo di presentazione delle garanzie previste dalla legge e dal presente capitolato.

Art. 67 - Pubblicità

- 1 La provincia di Pesaro Urbino si riserva la facoltà di utilizzare, a sua insindacabile decisione, direttamente o tramite propri concessionari i ponteggi di cantiere per collocarvi impianti pubblicitari anche illuminati, di dimensioni adeguate, senza che l'Appaltatore possa pretendere rimborsi o compensi di sorta per tale utilizzo.
- 2 L'Appaltatore è tenuto a fornire al comune o al concessionario le indicazioni necessarie per la collocazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza del cantiere. Resta a carico del comune o del concessionario la spesa per i consumi di energia elettrica e le spese per l'installazione e la rimozione degli impianti e quelli a tali attività strettamente inerenti.
- 3 L'Appaltatore non potrà utilizzare i suddetti spazi per esporre pubblicità, salvo quella obbligatoria per legge o per prescrizione del presente Capitolato.

CAPO 17 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI e PRINCIPIO DNSH

Art. 68 - Criteri Ambientali Minimi (CAM) e rispetto del principio di DNSH

- 1 Il presente contratto è soggetto al rispetto delle norme inerenti i criteri ambientali minimi per i lavori di manutenzione di edifici (CAM). In particolare dovranno essere rispettate, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui all'allegato al DM 23.06.2022 nelle fasi di esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo e quanto ordinato dalla D.LL.
- 2 Per la corretta interpretazione, si dovranno tenere in considerazione anche i chiarimenti emessi dal Ministero dell'Ambiente del territorio e del mare.
- 3 Rientrando il procedimento tra le misure del PNRR, l'intervento in oggetto dovrà soddisfare il principio di "*non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali*", (principio DNSH). Pertanto sarà onere dell'affidatario verificare, confermare ed eventualmente integrare le valutazioni contenute nella checklist allegata al progetto esecutivo e produrre la documentazione necessaria prevista per la comprova del soddisfacimento delle prescrizioni elencata nella colonna "Oneri dell'Affidatario" nonché ulteriore documentazione che si riterrà necessaria per la dimostrazione dei requisiti contenuti nel principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.
Si riportano in sintesi gli oneri posti a carico dell'affidatario dei lavori nella Scheda di checklist preliminare:
 - a *Adozione delle soluzioni di adattabilità e dei CAM previsti in progetto*
 - b *Produzione delle certificazioni idonee e necessarie a comprovare gli standard di prodotto*
 - c *Attuare il Piano esecutivo di Gestione dei Rifiuti e produrre la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto del requisito che almeno il 70%, rispetto al peso, dei rifiuti non pericolosi, generati dalle attività previste nel progetto, sia inviato a recupero e/o riciclo*
 - d *Adottare le misure per verificare l'eventuale presenza di materiali contenenti amianto o altre sostanze contaminanti e se del caso porre in essere le procedure di gestione previste.*
 - e *Implementare e attuare le azioni di mitigazione ambientale previste nel progetto esecutivo. L'appaltatore dovrà fornire alla D.LL. la documentazione necessaria a dimostrarne l'attuazione.*
 - f *L'appaltatore dovrà rispettare i requisiti indicati nel progetto esecutivo e dimostrarli mediante la produzione alla D.LL. di schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate*

Art. 69 - Approvazione articoli

- 1 Ai sensi dell'articolo 1341 C.C. l'operatore economico dichiara di approvare specificatamente quanto stabilito negli articoli:
 - 1.a Articolo 24 (Penali);
 - 1.b Articolo 42 (Misure per favorire le pari opportunità e l'inclusione lavorativa);
 - 1.c Articolo 33 (Pagamenti in acconto)
 - 1.d Articolo 34 (Pagamento a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo)
 - 1.e Articolo 51 (Risoluzione del contratto)
 - 1.f Articolo 53 (Recesso del contratto)
 - 1.g Articolo 54 (Foro Competente)
 - 1.h Articolo 66 (Responsabilità)

Allegato 1 - Tabella delle categorie omogenee per eventuali lavori contabilizzati a corpo

	<i>Lavorazione</i>	<i>% sul totale lavorazione</i>
	<i>Importo totale €</i>	
Componente vegetale e disegno del giardino	448.587,51	33,178
Componente architettonica e scultorea	177.675,50	13,141
Componente impiantistica	644.818,42	47,692
Sicurezza e accessibilità	80.962,52	5,988
TOTALE	1 352 043,95	100,00